

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore ARNONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 FEBBRAIO 1969

Attribuzione della qualifica impiegatizia ai messi comunali e provinciali

ONOREVOLI SENATORI. — La figura del messo comunale, nella vigente legge comunale e provinciale, è disciplinata succintamente dall'articolo 273, nel quale ne vengono stabilite le attribuzioni senza precisare espressamente se il suo inquadramento debba avvenire nella categoria degli impiegati o in quella dei salariati.

Nella incertezza che deriva da questa situazione normativa, le singole Amministrazioni comunali e provinciali hanno risolto il problema dell'inquadramento dei messi in sede di regolamento organico del personale, seguendo inevitabilmente criteri diversi, per cui in alcuni Comuni il messo è stato inquadrato con la qualifica di impiegato, mentre in molti altri ha avuto riconosciuto solo il trattamento economico e normativo dei salariati.

Si è determinata, pertanto, una inammissibile disparità di *status* giuridico tra dipendenti pubblici che svolgono le identiche funzioni, che è in contrasto col principio generale del nostro ordinamento giuridico, per cui la qualifica del lavoratore, sia nel settore privato che in quello pubblico, deve corrispondere alla natura delle mansioni esercitate dallo stesso.

Il principio, secondo il quale la qualifica del personale dipende dalla natura delle mansioni espletate (intendendosi per impiegati coloro che hanno mansioni di collaborazione e per salariati quelli che hanno mansioni di mano d'opera), è stato più volte messo in luce anche in via giurisdizionale dal Consiglio di Stato.

È appunto alla luce di questo principio che occorre risolvere in maniera uniforme il problema dello *status* giuridico del messo comunale, tenendo conto che esso è da considerare un organo con funzioni di notificazione, nell'esercizio delle quali risponde del proprio operato direttamente oltre che in via disciplinare, anche in via penale.

In base alle disposizioni sia del Codice di procedura civile, sia del regolamento di procedura per il ricorso al Consiglio di Stato, sia di altre leggi della Repubblica il messo comunale notifica nelle seguenti materie: decisioni del Consiglio di Stato, decisioni della Giunta provinciale amministrativa, ordinanze sindacali, decisioni e ricorsi (modello 108) degli Uffici del registro della Repubblica, precetti di leva, decisioni dei Consigli di leva provinciali, avvisi di citazione per biglietti delle Ferrovie dello Stato, av-

visi di audizione delle Commissioni distrettuali, atti di consistenza, decreti negativi delle pensioni di guerra, decreti del Ministero della pubblica istruzione, decreti prefettizi, avvisi di liquidazione per danni di guerra da parte delle Intendenze di finanza e del Ministero del tesoro, verbali di contravvenzioni del genio civile, verbali di contravvenzioni a regolamenti di polizia stradale, verbali di contravvenzioni in materia annonaria, provvedimenti vari in materia di igiene edilizia, notifiche per conto dell'Ente provinciali del turismo, atti dell'Ufficio compartimentale dei monopoli di Stato, avvisi per conto dell'Ufficio tecnico erariale, rimborso spese di spedalità, atti in materia elettorale, atti vari in materia fiscale, conti consuntivi del Comune, dell'ECA e delle Opere pie, assistenza sanitaria gratuita, case di nuova costruzione o in parte rifatte e case inabitabili, commercio fisso, contravvenzioni ai Regolamenti locali e alle ordinanze del sindaco, contravvenzioni a disposizioni tributarie erariali, contributi unificati in agricoltura, atti vari a richiesta di altri Comuni.

Il messo notifica tutti gli altri atti amministrativi emanati dal Comune, cura la tenuta dell'Albo pretorio e funge da pubblico banditore nelle aste comunali e in quelle indette da altre autorità. Il verbale di tali vendite, che viene redatto agli effetti di legge, deve essere convalidato dalla firma del messo comunale in qualità di pubblico banditore (articolo 6 del decreto-legge 14 aprile 1910, n. 639).

Anche ai sensi del citato articolo 273 della legge comunale provinciale, infine, i referiti dei messi fanno fede fino a querela di falso, onde non può mettersi in dubbio che il messo è da considerarsi, a tutti gli effetti, pubblico ufficiale.

Le attribuzioni sopra elencate, se confrontate con le mansioni del personale esecutivo e di quello ausiliario dell'Amministrazione dello Stato — quali sono elencate rispettivamente dall'articolo 181 e dall'articolo 189 dello statuto fondamentale degli impiegati civili dello Stato — mettono in evidenza che le funzioni del messo non si inquadrano in

quelle assegnate all'ausiliario, ma sono affini, se non identiche, a quelle del personale esecutivo.

Infatti ai sensi del citato articolo 181 appartiene alle carriere esecutive il personale che disimpegna mansioni di archivio, di protocollo, di registrazione e di copia con la utilizzazione di macchine, nonchè quelle di collaborazione contabile, tecnica ed amministrativa previste nei regolamenti delle singole amministrazioni, mentre, ai sensi del successivo articolo 189, appartiene alle carriere ausiliarie il personale che provvede a mantenere l'ordine e la pulizia degli uffici cui è addetto, disimpegna il servizio di anticamera, vigila l'accesso del pubblico agli uffici, esegue il trasporto della carta, dei fascicoli e di altri oggetti dell'ufficio e adempie agli incarichi di carattere materiale inerente al servizio.

Una completa analogia si constata, poi, tra le funzioni dei messi e quelle degli aiutanti ufficiali giudiziari, equiparati al personale del gruppo C (carriera esecutiva) con la legge del 18 ottobre 1951, n. 1128.

Di fronte a tale situazione risulta evidente la necessità di un intervento legislativo che definisca lo *status* del messo, inquadrandolo nella categoria impiegatizia (carriera esecutiva) con la conseguenza che ad esso debbano essere applicate, dal momento dell'entrata in vigore del provvedimento che si propone, tutte le disposizioni in vigore per gli impiegati dei Comuni e delle Province, agli effetti dell'assunzione in servizio, del trattamento economico e normativo, della progressione in carriera, del procedimento e delle sanzioni disciplinari, della cessazione del rapporto, eccetera.

In conseguenza dell'entrata in vigore del presente provvedimento, i Comuni e le Province saranno tenuti a modificare le norme regolamentari generali e speciali riguardanti il ruolo dei messi per adeguarle al nuovo inquadramento nella categoria impiegatizia.

I Comuni formeranno altresì ruoli ad esaurimento dei messi comunali e provinciali in servizio alla data di entrata in vigore del provvedimento che si propone, per i quali si dovrà prescindere dai requisiti prescritti

dal testo unico del 1934 per la nomina ad impiegato.

Affidiamo il presente disegno di legge — che riproduce una analoga proposta presentata alla Camera dei deputati nella passata legislatura e decaduta alla fine di essa

— all'attenzione dei colleghi, sicuri che essi vorranno accoglierla favorevolmente, contribuendo così ad eliminare una situazione di incertezza che non giova al buon andamento dell'attività delle amministrazioni locali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I messi comunali e provinciali appartengono alla categoria impiegatizia e sono inquadrati nella carriera esecutiva.

Art. 2.

I messi comunali e provinciali in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge assumono lo stato di impiegati, indipendentemente dai requisiti richiesti dal testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e sono inquadrati in un ruolo speciale ad esaurimento.